

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01462 del 08/08/2023

Proposta n. 1624 del 04/08/2023

**Oggetto:**

Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice "Sottoservizi Centro Storico - Reti Ordinarie", CUP C71B21002400001, Codice Opera: OOURB\_M\_002\_2021 Decreto occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 16 dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 06/05/2021 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

**Proponente:**

Estensore	PETRONGARI SIMONA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BOCCANERA PATRIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

OGGETTO: Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice “*Sottoservizi Centro Storico – Reti Ordinarie*”, CUP C71B21002400001, Codice Opera: OOURB\_M\_002\_2021

Decreto occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 16 dell’Ordinanza Speciale n. 2 del 06/05/2021 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

### **POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n.89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 05/07/2023 con il quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

PREMESSO che:

- con Ordinanza commissariale n. 101 del 30/04/2020 sono stati individuati i comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed in particolare per la Regione Lazio i comuni di Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta e Borbona;
- il Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 all'art. 11 comma 2 prevede che[...] *il Commissario straordinario [...] nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. [...];*
- con Ordinanza commissariale n. 110 del 21/11/2020 il Commissario straordinario ha definito gli "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11 comma 2 del Decreto- legge 76 del 16/07/2020" ed in particolare:
  - l'art. 2 comma 3 ha stabilito che *Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici ed emani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; [...] Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità";*
  - l'art. 3 comma 1 dispone che: *"Al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, [...] le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con*

*il programma straordinario di ricostruzione”;*

- con Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 viene disciplinata, ai sensi della suddetta ordinanza 110 del 21/11/2020, la ricostruzione del centro storico di Amatrice sulla base della proposta di PSR approvato con Delibera consiliare del 29/03/2021 e individuati gli interventi relativi ad opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione privata;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” nel cui Allegato 1 è ricompreso l’intervento “Sottoservizi Centro Storico – Reti Ordinarie” per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A02033 del 09/09/2022 con la quale l’Ing. Patrizia Boccanera, funzionario dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, in sostituzione del precedente R.U.P. Ing. Angela De Angelis;

VISTA la Determinazione n. A02317 del 22/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, relativo all’intervento di ricostruzione della rete ordinaria dei Sottoservizi del Centro Storico di Amatrice;

VISTA la determinazione n. 39 del 31/03/2023 con la quale il Sub Commissario Straordinario del Governo ha adottato la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Speciale, sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa e ai sensi dell’art.9, co.4, dell’Ordinanza speciale n. 2/2021;

VISTO il Decreto n. A00926 del 18/05/2023 con il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Sottoservizi del Centro Storico – Reti Ordinarie”;

VISTO l’art. 8 comma 16 dell’Ordinanza speciale n. 2/2021 il qual dispone che *“al fine di accelerare l’approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all’Allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a) e c) possono procedere all’occupazione d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l’orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull’Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.”;*

CONSIDERATO che al fine di gestire le attività del cantiere negli elaborati di progetto sono state individuate delle aree da occupare temporaneamente per l’installazione dei baraccamenti, lo stoccaggio dei materiali e il deposito dei mezzi d’opera e pertanto occorre disporre l’occupazione temporanea d’urgenza di alcune aree private limitrofe all’area di intervento, come meglio specificato nell’allegato al presente decreto secondo le modalità previste all’art. 8 comma 16 dell’Ordinanza speciale n. 2/2021;

PRESO ATTO CHE la cantierizzazione prevede la suddivisione dell’intervento in 4 fasi, prevedendo per ognuna la rispettiva area di cantiere;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni già indicate, di dover disporre l’occupazione temporanea d’urgenza dell’area di cantiere relativa alla fase 1;

DATO ATTO E RILEVATO che

- ai fini della determinazione, ex artt. 20 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'indennità di occupazione temporanea è stato stimato il valore venale dei terreni contemplati dal piano particellare di occupazione mediante indagini relative al valore di mercato medio per mq. attribuibile a terreni con caratteristiche omogenee siti nel territorio di riferimento;
- per quanto concerne specificamente l'indennità di occupazione temporanea è stato determinato, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, il valore annuo di base dell'indennità, pari ad un dodicesimo annuo del valore venale delle aree da occupare, fermo restando che la quantificazione dell'indennità complessivamente spettante sarà ragguagliata all'effettiva durata dell'occupazione degli immobili;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni suesposte, di dover disporre con urgenza l'occupazione temporanea, non preordinata all'espropriazione, delle aree occorrenti per l'installazione ed il funzionamento del cantiere dei lavori, con contestuale determinazione provvisoria dell'indennità per l'occupazione da offrire agli aventi diritto già prevista nel quadro economico del progetto definitivo;

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

#### **DECRETA**

1. ai fini dell'allestimento del cantiere, per l'installazione dei baraccamenti, lo stoccaggio dei materiali e il deposito dei mezzi d'opera, necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "Sottoservizi Centro Storico – Reti Ordinarie", l'occupazione temporanea d'urgenza a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, degli immobili censiti al catasto terreni del Comune di Amatrice indicati nell'elenco allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti, nel quale sono specificati i riferimenti catastali che individuano le singole particelle immobiliari da occupare, le rispettive ditte intestatarie catastali e la superficie da occupare per ciascuna particella e la relativa indennità spettante;
2. la durata prevista per l'occupazione è di 12 mesi dall'immissione in possesso ed è comunque fatta salva la facoltà di prorogare il predetto termine e determinare l'indennità dovuta in base all'effettiva durata dell'occupazione, qualora i lavori di cui trattasi non siano ancora ultimati. L'indennità è esigibile alla data della restituzione dell'immobile al proprietario, conformemente ai rispettivi verbali;
3. La restituzione ai proprietari delle aree di cui al punto 1 sarà disposta, cessate le esigenze che giustificano la permanenza dell'occupazione, dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento e sarà comprovata da apposito verbale attestante l'effettiva reintegrazione del proprietario nel possesso dell'immobile, libero da persone e cose;
4. Le indennità di occupazione temporanea offerte sono determinate, in via d'urgenza e provvisoriamente, nella misura indicata, per ciascuna particella e superficie di riferimento, nell'elaborato allegato al presente atto.
5. A norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità di occupazione relativa alle aree di cui all'elenco allegato al presente atto è determinata, per il periodo indicato di 12 mesi, nella misura di un dodicesimo annuo dell'indennità di esproprio relativa all'area occupata.
6. La dichiarazione di accettazione delle indennità determinate con il presente decreto è irrevocabile a norma dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, e rende definitive le indennità accettate.

7. Qualora l'avente diritto comunichi l'accettazione dell'indennità offerta, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio ne disporrà il pagamento entro il termine di sessanta giorni a decorrere dall'effettivo termine di scadenza dell'occupazione, subordinatamente alle verifiche prescritte dalla legge, effettuate in base alla documentazione prodotta dall'avente diritto ed agli accertamenti d'ufficio, dell'effettiva proprietà dell'immobile, dell'inesistenza di diritti od azioni di terzi gravanti su di esso e dell'assenza di notifiche all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio di opposizioni al pagamento da parte di terzi. Decorso tale termine saranno corrisposti sulla somma dovuta a titolo di indennità gli interessi nella misura del tasso legale, come prescritto dall'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001. Nel caso in cui sussistano trascrizioni od iscrizioni immobiliari relative a diritti o ad azioni di terzi gravanti sull'immobile, ovvero nell'eventualità che vengano notificate all'Ufficio Speciale per la ricostruzione Lazio opposizioni di terzi concernenti il pagamento dell'indennità, si provvederà al deposito amministrativo della somma corrispondente all'indennità di riferimento, anche nel caso in cui sia stata accettata dal proprietario degli immobili;
8. Qualora l'indennità offerta non venga accettata entro il termine di trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso delle aree effettuata in esecuzione del presente decreto, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio provvederà, entro i successivi sessanta giorni, al deposito amministrativo della somma corrispondente. Decorso tale termine l'indennità di occupazione sarà depositata con l'aggiunta degli interessi legali maturati sino alla data dell'effettivo versamento a garanzia degli aventi diritto;
9. I soggetti destinatari della notifica del presente decreto, intestatari degli immobili secondo i registri catastali, ove non siano più gli attuali proprietari, sono tenuti, a norma dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, precisando i nominativi ed i recapiti degli attuali proprietari, se conosciuti, ed ogni altra informazione utile al fine di ricostruire i passaggi di proprietà dell'immobile di riferimento;
10. Il presente decreto sarà eseguito mediante immissione in possesso nelle aree da occupare temporaneamente;
11. Il presente atto sarà notificato ai proprietari degli immobili, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 2 art. 8 comma 16, tramite avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni all'albo pretorio del Comune di Amatrice;
12. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*

DATI CATASTALI											OCCUP. TEMPORANEA AREA DA CANTIERE					
N.	DITTE INTESTATARIE	DIRITTI E ONERI REALI	QUOTA PARTE	COMUNE	PROV.	CT / CF	FOGLIO	PARTICELLA		QUALITA' E CLASSE	SUPERFICIE			OCCUPAZIONE TEMPORANEA (G) mq	VALORE UNITARIO DI MERCATO (H) €/mq	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNUA (I=G x H)/12 €
								Part.	Sub.		ha	a	ca			
1	DI CESARE GIOVANNI nato a AMATRICE (RI) il 16/03/1943	PROPRIETA'	1/2	AMATRICE	RI	CT	59	1078	-	SEMIN ARBOR da assimilare ad AREA URBANA (interna al nucleo antico)	00	29	32	1333,00	5,00	555,42
	PETROCCHI LUCIO nato a ASCOLI PICENO (AP) il 12/12/1943	PROPRIETA'	1/2													